

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE DOLLE DIRITTI
In caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L. n. 19/03



1784/12

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

DISCONOSCIMENTO
STATO DI
FIGLIO
LEGITTIMO.
INTERVENTO
VOLONTARIO.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. UGO VITRONE - Presidente -
- Dott. ALDO CECCHERINI - Rel. Consigliere -
- Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
- Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere -

R.G.N. 6814/201
Cron. 1784
Rep.
Ud. 13/01/2012
PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 6814-2010 proposto da:

D [] E [] (c.f. []),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso l'avvocato VERINO MARIO ETTORE,

che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRIGO GIANPAOLO, giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

E [] C [] (C.F. []), nella

qualità di curatore speciale di S [] M [] (c.f.

In caso di diffusione
presenta provvedimento generale
gli atti di identificazione
a norma dell'art. 135/03 in cui
 è disposto d'ufficio
 è richiesto di parte
 imposto dalla legge

[]), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA MARIANNA DIONIGI 29, presso l'avvocato MILLI
MARINA, rappresentata e difesa dall'avvocato MORGIA
GIUSEPPE, giusta procura in calce al controricorso;



- **controricorrente** -

contro

O [] L [] (c.f. []), PUBBLICO
MINISTERO PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI
APPELLO DI VENEZIA, S [] S [] (C.F.
[]);

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 2166/2009 della CORTE
D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/01/2012 dal Consigliere Dott. ALDO
CECCHERINI;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato MARIO ETTORE
VERINO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l'inammissibilità del ricorso e condanna
aggravata alle spese ai sensi dell'art. 335 c.p.c.,
4° co..



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il signor [S] [S] ha chiesto al Tribunale di Vicenza di accertare che egli non è il padre legittimo del minore [M] [S]. Il minore si è costituito in giudizio per mezzo del curatore speciale con comparsa in data 28 novembre 2003, dichiarando di non opporsi agli accertamenti che il tribunale dovesse ammettere al fine di accertare la sua paternità, e chiedendo ammettersi "ogni intervenianda richiesta istruttoria" sul punto. La madre, signora [L] [O] si è costituita in giudizio con comparsa in data 5 maggio 2004, aderendo alla domanda attrice, e indicando come padre naturale il defunto [G] [D]. Nel giudizio è poi intervenuta il 29 settembre 2004 la signora [E] [D], sorella ed erede del defunto [G] [D], dichiarando di voler resistere alla domanda di accertamento della paternità naturale del minore da parte del fratello.

Il tribunale di Vicenza ha dichiarato inammissibile il predetto intervento in causa, e tale decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Venezia, con sentenza in data 4 dicembre 2009.

2. Per la cassazione della sentenza, notificatale in data 11 febbraio 2010, ricorre la signora [D], per quattro motivi, illustrati anche con memoria.

Resiste , con il curatore speciale nominato per il giudizio, con controricorso notificato il 26 aprile 2010.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il primo motivo di ricorso denuncia l'omessa pronuncia sulla sua domanda, cagionata dall'errata interpretazione delle domande formulate dal curatore del minore, avendo la corte territoriale ritenuto che il curatore avesse rinunciato alla domanda riconvenzionale di accertamento della paternità naturale del minore, laddove tale rinuncia era stata formulata esclusivamente dalla signora . Sostiene che quest'ultima aveva chiesto, nella sua comparsa di risposta di accertare l'effettiva paternità biologica del figlio , attraverso consulenza tecnica e previa riesumazione della salma del defunto , e che il curatore non si era opposto a tale domanda, e aveva poi chiesto l'accoglimento delle richieste domande istruttorie rivolte all'accertamento della paternità del minore. Erroneamente la corte territoriale avrebbe escluso di doversi pronunciare sulla domanda del curatore, che non era stata abbandonata, e da tale erroneo giudizio sarebbe derivata l'illegittima affermazione dell'inammissibilità del suo intervento in causa, essendo al contrario la ricorrente legittimata

passivamente all'azione quale erede della persona indicata come padre naturale del minore.

Con il secondo motivo si censura il vizio di motivazione sul punto decisivo, costituito dalla mancata accettazione, da parte sua, della - peraltro contestata - rinuncia del curatore alla sua domanda di accertamento della paternità naturale del minore.

4. I due motivi devono essere esaminati insieme, vedendo sull'unico punto, costituito dal rifiuto del giudice di merito di esaminare la domanda di accertamento della paternità naturale del minore, nel presente giudizio di disconoscimento della paternità legittima. Essi sono inammissibili.

Va premesso che il giudice d'appello ha richiamato la giurisprudenza di legittimità per la quale la paternità legittima non può essere messa in discussione e neppure difesa da colui che è indicato come padre naturale, il quale, allorché deduca che l'esito (positivo) dell'azione di disconoscimento di paternità si riverbera sull'azione di riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti, si limita in realtà a far valere un pregiudizio di mero fatto (Cass. 9 giugno 2005 n. 12167), e ne ha tratto la conseguenza che l'intervento di colui che è indicato come padre naturale nel giudizio di disco-



noscimento della paternità naturale è inammissibile, con il corollario che, in forza della presunzione legale di legittimità della filiazione, la controversia sulla paternità naturale non può avere ingresso sin quando tale presunzione non sia venuta meno con il vittorioso esperimento di un'azione di disconoscimento della paternità legittima.

Nella fattispecie, la ricorrente è intervenuta volontariamente in un giudizio che si svolgeva tra altre parti, nel quale di conseguenza nessuna domanda era stata posta nei suoi confronti e nessuna statuizione, che fosse stata assunta, le sarebbe stata opponibile. Non è pertanto configurabile alcun interesse della stessa in ordine alla questione dell'interpretazione delle domande poste in un giudizio *inter alios*, e nel quale, intervenendo, non aveva proposto alcuna domanda propria, limitandosi a resistere alle domande ipoteticamente proposte dalle parti. Né è configurabile alcun pregiudizio della ricorrente in relazione all'accertamento compiuto dai giudici di merito, che le domande alle quali intendeva resistere con il suo intervento volontario non erano neppure state proposte, o essendo state inizialmente proposte erano state fatte oggetto di rinuncia, o, in caso contrario, dovrebbero essere dichiarate inammissibili.

4. Il terzo motivo, con il quale si sollevano questioni riservate all'eventuale giudizio di merito conseguente all'eventuale accoglimento dei primi due motivi sono inammissibili in questa sede, perché per loro stessa natura non contengono alcuna critica alla sentenza impugnata.

5. Con il quarto motivo si prospetta la questione illegittimità costituzionale dell'art. 360 bis c.p.c., per violazione dell'art. 111 Cost. La questione è manifestamente irrilevante stante il difetto di interesse della ricorrente a partecipare al presente giudizio.

6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

In conformità della richiesta del Procuratore generale, nella proposizione di un ricorso diretto a censurare una sentenza che aveva confermato sotto molteplici profili il difetto di interesse della stessa parte ad intervenire in una causa in corso tra altri, e a coltivare tale intervento nonostante la sua dichiarazione d'inammissibilità, si ravvisa colpa grave, che giustifica l'irrogazione della condanna di cui all'art. 385 comma quarto c.p.c., al pagamento della somma indicata in dispositivo.

P. q. m.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.700,00, di cui € 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, e della somma di € 2.500,00 determinata a norma dell'art. 385 quarto co. C.p.c..

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il giorno 13 gennaio 2012.


Il Consigliere estensore

Il Presidente.


Aldo Ceccherini



Ugo Vitrone.



Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi **- 8 FEB. 2012**

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

